

Appare difficile comprendere il motivo che ha indotto il legislatore regionale ad abrogare espressamente questa norma di tutela degli utenti - e proprio in virtù di questa specifica abrogazione non si può pensare ad una "distrazione" - e a prevedere, nel contempo, all'art. 4, 18° c., L.R. n. 1/2000, l'estensione a tutti i servizi che costituiscono il sistema regionale dei servizi sociali dei diritti di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 11 della L.R. n. 31/1997, con il conseguente obbligo di istituire presso gli stessi un ufficio di pubblica tutela e un ufficio per le relazioni con il pubblico (art. 11, 3° c., L.R. n. 31/1997).

Mi permetto, in questa sede, di nutrire qualche dubbio sull'effettiva realizzazione di quanto previsto dalla citata norma: gli uffici di pubblica tutela, infatti, come noto e contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale di riordino, non sono stati istituiti presso tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere e - anche laddove esistenti - spesso non sono posti in condizione di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

Lo strumento di tutela amministrativa individuato dall'art. 64, L.R. n. 1/1986, consentiva, invece, al cittadino utente di far valere le proprie ragioni, di legittimità e di merito, direttamente nei confronti dell'ente erogatore dei servizi sociali, rappresentando un'alternativa o un "quid pluris" rispetto all'azione giurisdizionale.

L'art. 4, 82° c., L.R. n. 1/2000, ha, poi, riformulato in modo più esplicito la norma già contenuta nell'art. 63, 3° c., L.R. n. 1/1986: mentre, infatti, quest'ultima disposizione prevedeva testualmente che "il Comune su cui grava l'onere" dell'assistenza "esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati", il comma 82 della nuova legge regionale

chiarisce che “gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell’utente medesimo”. Compare, pertanto, in quest’ultima norma il riferimento espresso al codice civile, che in precedenza veniva richiamato solo nel piano socio-assistenziale regionale.

Il coinvolgimento degli **obbligati per legge al pagamento degli oneri assistenziali** continua a formare oggetto di contestazione da parte degli utenti interessati.

Già nella relazione annuale 1996 (pagg. 37 e segg.) facevo cenno al fatto che, in virtù delle disposizioni regionali sopra citate, la Giunta regionale - a seguito di parere reso dal comitato legislativo - si è sempre espressa in favore del recupero delle spese da parte delle amministrazioni, considerando comunque vigenti le disposizioni di cui agli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le quali prevedono per il sindaco la possibilità di diffidare i congiunti tenuti agli alimenti ad adempiere tale obbligo quando sono in condizione di poterli prestare.

Si è fatto richiamo, inoltre, alla L. 3.12.1931, n. 1580, che sancisce la possibilità per ospedali, comuni, manicomi pubblici di chiedere il rimborso delle spese di ospedalità e manicomiali anticipate, normativa da reinterpretare, però, alla luce della successiva legislazione in materia sanitaria.

La suddetta conclusione non ha sempre trovato concorde l’autorità giudiziaria, che, in diverse pronunce (cfr. Trib. Verona, 13.3.1996, n. 1328; TAR Veneto, 8.7.1999) ritiene di dover qualificare la domanda alimentare

come strettamente personale, in quanto correlata a rapporti di natura affettiva e familiare, sì da escludere che il diritto agli alimenti possa essere esercitato da soggetti diversi dall'alimentando, o dal suo eventuale tutore. La normativa civilistica non consentirebbe, pertanto, all'amministrazione, che ha posizione di terzo creditore, di fondare direttamente la partecipazione dei parenti alle spese dell'assistito sul loro obbligo alimentare.

E' stato specificato, inoltre, che la misura degli alimenti da corrispondere, se non è consensualmente stabilita tra l'obbligato ed il beneficiario, deve essere definita con un provvedimento giurisdizionale (articoli 445 e 446 cod. civ.).

Il Tribunale di Verona ha, poi, considerato la normativa di cui alla L. n. 1580/1931 ormai abrogata dalla L. 13.5.1978, n. 180, che ha disposto la chiusura dei manicomi, e dalla L. 23.12.1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, i principi ispiratori delle quali sono incompatibili con le disposizioni anteriori alla Costituzione: da ciò deriverebbe l'impossibilità di invocare quelle risalenti disposizioni sia quanto all'applicabilità diretta, sia solo per inferirne un principio generale di rivalsa dell'ente pubblico.

Nonostante la posizione ormai consolidata della giurisprudenza al proposito, non risulta possibile, in via amministrativa, soprattutto in seguito all'ulteriore e più chiara specificazione contenuta nella L.R. n. 1/2000, rifiutarsi di corrispondere all'ente la contribuzione richiesta: solo resistendo in giudizio, infatti, vi è la possibilità che l'autorità giudiziaria adita renda legittimo, esclusivamente con riferimento alla singola controversia, il rifiuto dei parenti ex art. 433 cod. civ. alla corresponsione del contributo richiesto.

L'accesso ai servizi sociali e alla erogazione di sussidi è stato recentemente rivisitato attraverso l'applicazione del c.d. ISE (ossia, **indicatore della situazione economica**, strumento meglio noto come "riccometro"), prevista, in via sperimentale, dal Dlgs 31.3.1998, n. 109 - adottato su delega prevista dalla L. 27.12.1997, n. 449 - a cui hanno fatto seguito i regolamenti di attuazione, adottati con il DPCM 7.5.1999, n. 221 e il DPCM 21.7.1999, n. 305. Con il decreto del ministro per la solidarietà sociale 29.7.1999 sono stati, infine, approvati i modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva e di certificazione per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate.

L'art. 1, 1° c., DLgs n. 109/1998, ha dato una definizione generica alle "prestazioni sociali agevolate", considerando tali le "prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche": risulta, peraltro, pacifico che con questa locuzione si faccia riferimento a fattispecie quali, a titolo esemplificativo, l'inserimento in centri diurni di soggetti con handicap e con limitata autonomia, l'accoglienza presso comunità alloggio e istituti, il ricovero di anziani nelle strutture socio-sanitarie, la frequenza di asili nido e di scuole materne comunali.

La ratio del provvedimento governativo - che attribuisce ai comuni il compito di individuare nuovi criteri in base ai quali selezionare i soggetti meritevoli di assistenza, prendendo in considerazione, oltre al reddito dichiarato ai fini IRPEF, i parametri del patrimonio e del nucleo familiare - è quella di eliminare le iniquità nell'erogazione delle prestazioni sociali, secondo principi di giustizia retributiva e di efficacia economica.

Nello specifico, il DLgs n. 109/1998 stabilisce che la valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (art. 2, 1° c.).

L'indicatore della situazione economica é definito dalla somma dei redditi di tipo diverso e deve essere combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, secondo modalità stabilite dal decreto stesso.

La normativa in parola, peraltro, attribuisce ai comuni ampi spazi di flessibilità nell'applicazione dell'ISE: l'art. 3, infatti, consente alle amministrazioni locali di prevedere, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, o di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, 1° c.

Tale flessibilità, elemento sicuramente positivo se considerato con riferimento alla notevole varietà delle situazioni e dei servizi erogati, potrebbe però confliggere con l'obiettivo di uniformare i criteri di accesso alle prestazioni, con conseguente possibilità di creare anche gravi sperequazioni fra cittadini residenti in comuni limitrofi.

D'altro canto, al fine di un'efficace attuazione dello strumento dell'ISE, sarà indispensabile tenere conto anche di elementi ulteriori rispetto alla sola situazione economica, quali la valutazione dello stato di bisogno o di disabilità del richiedente.

Non è stato ancora possibile, peraltro, verificare in concreto l'impatto dell'applicazione della recente normativa sull'attività di competenza dell'Ufficio.

I cittadini si sono finora limitati a chiedere chiarimenti telefonici sulla documentazione e sulla dichiarazione sostitutiva da presentare all'amministrazione erogatrice dei servizi, contenente le informazioni necessarie al comune per la determinazione dell'ISE: in particolare, si è loro chiarito che, nel caso di corresponsione della prestazione assistenziale richiesta, possono essere eseguiti dall'ente controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. E' prevista anche la possibilità che gli enti erogatori delle prestazioni stipolino convenzioni con il ministero delle finanze per accedere al sistema informativo.

Risulta che solo pochi comuni abbiano finora sperimentato l'applicazione dell'ISE: ciò è da imputarsi principalmente al fatto che il legislatore ha atteso ben oltre i sessanta giorni previsti dal DLgs n. 109/1998 per emanare i regolamenti di attuazione della normativa quadro, nei quali sono stati individuati nello specifico i compiti imposti agli enti erogatori.

Conseguenti ritardi si sono verificati, perciò, anche nella concessione, da parte dei comuni, dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità, ulteriori benefici previsti dagli articoli 65 e 66 della L. 23.12.1998, n. 448: anche in questo caso, infatti, i richiedenti devono essere in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE, di cui al DLgs n. 109/1998.

Con decreto del ministro per la solidarietà sociale 15.7.1999, n. 306 è stato emanato il regolamento di attuazione delle suddette norme, ed ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti con circolare INPS 20.9.1999, n. 179.

Il ruolo dei comuni risulta essere, qui, ancora più decisivo: spetta a questi, infatti, concedere gli assegni, successivamente liquidati dall'INPS, rendendone nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni (art. 65, 2° c., DLgs n. 109/1998), nonché gestire i rapporti con gli interessati, che devono autocertificare il possesso dei requisiti (art. 2, 2° c., art. 3, 2° c. e art. 4, 1° e 2° c., DM n. 306/1999) e revocare il beneficio, nel caso di prestazioni indebitamente erogate (art. 11 DM n. 306/1999).

Emerge chiaramente, pertanto, l'intenzione del legislatore nazionale di rendere più incisivo il ruolo degli enti locali nel nuovo sistema di protezione sociale.

Un cenno particolare merita, infine, la partecipazione del difensore civico alla commissione regionale appositamente costituita, con decreto della direzione generale interventi sociali della Giunta regionale, ai sensi della deliberazione n. VI/40941 dell'11.1.1999, per le **iniziative relative all'anno internazionale dell'anziano**.

Anche la regione Lombardia, infatti, ha ritenuto di individuare strumenti attuativi della risoluzione n. 47/5 dell'assemblea generale delle nazioni unite, che ha appunto proclamato il 1999 "Anno Internazionale dell'Anziano", nonché dell'ulteriore documento redatto dalla stessa assemblea (n. 50/1111) per la progettazione e la celebrazione dell'Anno.

In particolare, alla commissione regionale sono state attribuite diverse funzioni, quali promuovere e definire iniziative tese all'approfondimento della condizione dell'anziano nella realtà sociale della Lombardia, sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla prevenzione, cura, assistenza e reinserimento sociale degli anziani, nonché elaborare la carta dei diritti dell'anziano, anche allo scopo di fornire agli enti e alle istituzioni gli indirizzi necessari per la compilazione della carta dei servizi.

E' appunto nel gruppo di lavoro avente il compito di giungere alla predisposizione della carta dei diritti dell'anziano e costituito, tra gli altri, da rappresentanti di diverse associazioni sindacali dei pensionati, da una docente universitaria e dal presidente della fondazione per la lotta alla non-autosufficienza, che il difensore civico è stato chiamato a svolgere un ruolo attivo.

I componenti del gruppo, alla fine dei lavori, hanno formulato alcune proposte di diffusione del documento elaborato: sono state, in particolare, auspiccate iniziative ufficiali di presentazione e promozione della carta, rivolte agli enti e alle istituzioni che operano nell'ambito dei servizi per gli anziani, nonché l'utilizzo della stessa come strumento nel percorso di formazione del personale socio-sanitario e socio-assistenziale.

Si è chiesto, infine, all'assessore del settore famiglia e politiche sociali e al direttore generale per gli interventi sociali di inserire la carta dei diritti degli anziani negli eventuali atti comuni di programmazione regionale di competenza dei settori famiglia e sanità e di prevedere, nell'ambito della disciplina della contrattazione tra ASL ed enti gestori di servizi, il necessario recepimento dei principi sanciti dalla "carta" come ulteriore requisito per la remunerazione delle prestazioni rese.

I competenti organi regionali hanno ritenuto di accogliere la proposta di diffusione della carta dei diritti degli anziani, inserendo la stessa in un apposito paragrafo del nuovo piano socio-assistenziale regionale.

2.9 Istruzione e assistenza scolastica

Anche quest'anno le istanze proposte all'Ufficio hanno riguardato in prevalenza le problematiche già ampiamente descritte nelle relazioni degli scorsi anni.

Si è andato consolidando presso le prefetture lombarde, nonostante le obiezioni sollevate in proposito dall'ANCI, l'orientamento già espresso dal ministero dell'interno con nota del 23.8.1997 circa la **gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo**, a condizione che i beneficiari risiedano in località non servite da scuole pubbliche dello stesso tipo e, comunque, fino al raggiungimento dell'istituto più vicino.

In particolare, la nota ministeriale chiarisce che non vi è un contrasto, come invece sostenuto dall'ANCI, tra la normativa statale vigente in materia - ossia, l'art. 14 L. 31.10.1966, n. 942, come modificato dall'art. 1 L. 7.7.1970, n. 599, che sancisce la gratuità di tale servizio, l'art. 42 DPR 24.7.1977, n. 616 e l'art. 1, 2° c., lett. b), DPR 14.1.1972, n. 3 - e la L.R. 20.3.1980, n. 31 sul diritto allo studio: l'art. 3 della citata legge regionale, infatti, nello stabilire l'applicazione di tariffe differenziate per l'organizzazione dei servizi speciali di trasporto scolastico, non si riferisce agli utenti frequentanti la scuola dell'obbligo, ma agli studenti in generale, per i quali nessuna norma prevede l'esclusione del pagamento dei relativi oneri.

Viceversa, l'art. 10, 2° c., L.R. n. 31/1980, nello specificare che "agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizione di legge,

concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito”, esclude la possibilità di contribuzione per il trasporto scolastico degli studenti della scuola dell’obbligo, che è appunto un servizio gratuito in base alla normativa statale sopra richiamata.

Nel parere viene specificatamente ribadito che la gratuità del servizio non è generalizzata nemmeno per gli alunni della scuola dell’obbligo, risultando condizionata alla circostanza che questi risiedano in località ove non vi siano scuole pubbliche dello stesso tipo e fino al raggiungimento della scuola più vicina, la cui identificazione spetta al comune: l’eventuale scelta, da parte dei genitori degli alunni interessati, di iscrivere i propri figli in un istituto diverso esonera, pertanto, l’amministrazione comunale dal sostenere le spese di trasporto.

Il parere ministeriale ha conosciuto autorevole conferma anche da parte del Consiglio di Stato - chiamato ad esprimere, nell’adunanza del 2.7.1997, il parere di competenza in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deciso con decreto del 27.6.1998 e promosso da alcuni cittadini avverso una deliberazione comunale che poneva a carico dei genitori di alunni della scuola dell’obbligo l’onere del trasporto scolastico.

Nonostante le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si siano espresse nel senso sopra precisato, permangono comunque le resistenze dei comuni a riconoscere la gratuità del servizio, a causa della scarsità delle risorse finanziarie a disposizione.

Analoghe difficoltà si incontrano tuttora in merito alla soluzione di un altro problema ormai annoso, ossia se il **soggetto passivo degli obblighi di**

assistenza scolastica sia il comune di residenza dell'alunno o quello in cui è ubicato l'istituto.

Come più volte ribadito nelle relazioni degli scorsi anni, l'Ufficio aveva proposto di considerare la possibilità di una riformulazione dell'art. 10, 1° c., L.R. n. 31/1980 - che, come noto, grava degli oneri dei servizi di assistenza scolastica il comune ove è ubicata la scuola, "indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente" - in modo da rendere tale norma più coerente con le disposizioni generali contenute nella L. 8.6.1990, n. 142.

Non si può certo sostenere, infatti, che l'entrata in vigore della L. n. 142/1990, priva di precetti direttamente applicabili alla fattispecie in questione, abbia determinato l'abrogazione dell'art. 10, 1° c., L.R. n. 31/1980: argomentazione, quest'ultima, che invece adducono sempre più di frequente le amministrazioni comunali, per negare la propria competenza a sostenere gli oneri dei servizi di assistenza scolastica.

Significativo, a questo proposito, è il caso di un cittadino residente nel comune di Corna Imagna, costretto ad anticipare le spese per l'acquisto dei libri di testo per il proprio figlio, che frequenta la scuola elementare di Sant'Omobono Imagna, e che non ha tuttora ottenuto il rimborso delle spese sostenute, in quanto è sorta una diatriba sull'individuazione dell'ente tenuto a provvedervi.

In virtù della disposizione regionale più volte richiamata, il costo dei libri di testo per la scuola elementare dovrebbe gravare sul comune ove ha sede la scuola.

L'art. 156, 1° c., DLgs 16.4.1994, n. 297, del resto, prevede che i libri di testo siano forniti gratuitamente dai comuni agli alunni delle scuole elementari, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

Il ministero dell'interno, chiamato ad esprimersi su un quesito posto dal comune di Isernia relativamente, appunto, alla fornitura dei libri di testo delle scuole elementari, ha chiarito, con una nota del 27.9.1996, che "non assume alcun rilievo il criterio della residenza dei singoli alunni se le scuole sono ubicate nel medesimo territorio, ferma restando la possibilità di intese tra i comuni interessati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45 del DPR n. 616/77".

Pur condividendo l'opportunità che problematiche di questo tipo trovino spontanea soluzione mediante accordi tra le amministrazioni locali, nell'ipotesi in cui ciò non dovesse avvenire, è necessario individuare regole certe che impediscano di far ricadere sul cittadino le conseguenze negative del mancato accordo.

Nel caso specifico, il comune di Corna Imagna, dopo aver acquisito il parere del provveditorato agli studi di Bergamo, aveva dichiarato la propria incompetenza al rimborso, adducendo argomentazioni giuridiche analoghe a quelle appena esposte.

L'Ufficio ha, pertanto, chiesto al comune di Sant'Omobono Imagna, che persevera nel considerare abrogato l'art. 10 L.R. n. 31/1980 - ipotesi del tutto inverosimile dal punto di vista giuridico - in quanto incompatibile ed in contrasto con le nuove disposizioni che assegnano ai comuni tutte le funzioni amministrative della propria comunità, di provvedere al rimborso delle spese sostenute ingiustamente dal cittadino.

Sembra, infine, si sia giunti ad una più compiuta definizione di un altro aspetto problematico, emerso in sede di applicazione della normativa regionale sul diritto allo studio, relativo all'eventualità in cui il comune ove ha sede l'istituto scolastico preveda l'applicazione di **tariffe maggiorate per il servizio mensa a carico di utenti non residenti**.

Anche questa fattispecie è disciplinata dall'art. 10 L.R. n. 31/1980, che prevede quale unico criterio di differenziazione del costo del servizio quello fondato sulle fasce di reddito. Il primo comma dello stesso articolo stabilisce, poi, in modo chiaro che delle prestazioni di carattere individuale o collettivo "fruiscono coloro che frequentano scuole ... aventi sede nell'ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente".

L'Ufficio ha avuto occasione di istruire al proposito numerose pratiche: sembra, infatti, prassi costante delle amministrazioni locali "penalizzare" i non residenti, mediante maggiorazione delle tariffe dei servizi.

I genitori di alunni frequentanti l'istituto comprensivo di scuola elementare e media di Vedano al Lambro, residenti in comuni limitrofi privi di istituti scolastici per mancanza del numero necessario, hanno impugnato al TAR Lombardia la deliberazione con cui il comune di Vedano prevedeva la maggiorazione tariffaria a loro carico per il servizio mensa.

Il TAR, con sentenza n. 5137/99 del 1°.12.1999, ha accolto il ricorso, ribadendo appunto che il criterio per la differenziazione delle tariffe è espressamente determinato dalla legge regionale sulla base del reddito delle

famiglie degli utenti, non sussistendo alcuna discrezionalità in merito alla determinazione di ulteriori criteri in capo all'amministrazione comunale, e che tale criterio appare coerente con la frequentazione delle scuole indifferentemente sia da alunni residenti che non residenti anagraficamente.

Il giudice amministrativo ha, poi, sottolineato come la successiva normativa statale (DM 31.12.1983, emesso in attuazione del DL 28.2.1983, n. 55, convertito nella L. 26.4.1983, n. 131), che ha ritenuto di non includere fra gli obblighi istituzionali dell'ente le mense ad uso scolastico, richiamata dal comune di Vedano a sostegno della legittimità della propria deliberazione, non abbia inciso su quanto stabilito dalla L.R. n. 31/1980.

Al fine di fugare ogni dubbio in merito alle possibili interpretazioni del dettato normativo regionale, l'Ufficio ha chiesto al legislatore regionale che le problematiche appena rappresentate fossero definite mediante la previsione di disposizioni chiare ed univoche nella recente legge regionale di recepimento delle nuove attribuzioni previste per le regioni e gli enti locali dal DLgs 31.3.1998, n. 112.

Il comma 121, lett. e), dell'art. 4 L.R. 5.1.2000, n. 1, ha, invece, genericamente assegnato alla regione il compito di esercitare le funzioni amministrative relative all'erogazione di contributi alle scuole non statali, nell'ambito della legislazione nazionale, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute.

I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo.

Le modalità per l'attuazione degli interventi verranno successivamente definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale.

Si auspica che, in quella sede, non si perderà l'occasione di definire regole più certe, che consentano di superare le numerose ambiguità finora emerse nell'interpretazione della normativa regionale sul diritto allo studio, tuttora vigente, provvedendo eventualmente anche ad una revisione della stessa.

Nuovi interventi a sostegno delle famiglie per la copertura degli oneri scolastici sono stati individuati anche con DPCM 5.8.1999, n. 320 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo".

Possono accedere al suddetto beneficio gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengono a nuclei familiari il cui reddito annuo sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.

Per gli studenti della scuola secondaria superiore si prevede, invece, il beneficio della fornitura in comodato dei libri di testo, purché ricorrano le summenzionate condizioni reddituali.

Nel regolamento vengono definiti i criteri per la determinazione della situazione economica equivalente del richiedente, che dovrà attestarla